



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessora

Prot.8239 DECRETO N. 7 DEL 12/04/2018

OGGETTO: Determinazione del periodo di estrazione del sughero per l'anno 2018

L'ASSESSORA

- VISTA la legge regionale n. 31 del 1998 e successive modificazioni;
- VISTA la legge regionale n. 1 del 1977;
- VISTA la legge regionale n. 26 del 1985;
- VISTA la legge regionale n. 4 del 1994 -Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla L.R 09.06.1989, n.37, concernente "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola, in particolare l'articolo 27;
- RITENUTO di dover dare attuazione al suddetto articolo 27 della legge regionale n. 4 del 1994, stabilendo il periodo di estrazione del sughero per l'anno 2018 dal 1°maggio al 30 di settembre dello stesso anno;
- RITENUTO di dover dare mandato agli Ispettorati del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di valutare la necessità di sospendere, con preavviso minimo di giorni 15, l'estrazione del sughero anche nel suddetto periodo, nei seguenti casi:
- urgente necessità di evitare di gravare di ulteriori stress vegetativi le piante defogliate da insetti, compromettendo ulteriormente lo stato fitosanitario e la stabilità del popolamento;
 - qualora eventuali condizioni ambientali avverse ostacolino gravemente il razionale distacco del sughero.
- SENTITI l'Agenzia AGRIS, la direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;

L'Assessora

DECRETA

- art. 1 Per l'attuazione dell'articolo 27 della legge regionale n. 4 del 1994, il periodo di estrazione del sughero per l'anno 2018 è stabilito dal 1° maggio al 30 settembre dello stesso anno.
- art. 2 L'estrazione del sughero può essere sospesa anche nel periodo di cui all'art. 1 con determinazione del Direttore del Servizio ispettorato del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, pubblicata sul sito istituzionale della Regione con preavviso minimo di giorni 15 e fondata sulle seguenti motivazioni:
- a) urgente necessità di evitare ulteriori stress a carico delle piante defogliate da insetti, compromettendo ulteriormente lo stato fitosanitario e la stabilità del popolamento;
 - b) qualora eventuali condizioni ambientali avverse ostacolino gravemente il razionale distacco del sughero.
- art. 3 I soggetti che intendono effettuare l'operazione di estrazione del sughero devono dare prima dell'inizio dei lavori comunicazione dell'operazione stessa alla Stazione forestale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi dell'art. 27 comma terzo della legge regionale n.4 del 1994.
- art. 4 Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale della Regione.

L'Assessora
Donatella Spano